



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04079 DEL DEP. RAVETTO (res. n. 408 del 14 gennaio 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, il deputato interrogante – traendo spunto da notizie di stampa relative al duplice femminicidio commesso il 13 giugno 2022 da Salvatore Montefusco nei confronti della moglie e della di lei figlia e, in particolare, condannato dalla Corte di Assise di Modena a “30 *anni di carcere*” a fronte della richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura di Modena – solleva specifico quesito in ordine “*ad iniziative di carattere normativo volte ad evitare che, in caso di femminicidio, si possa pervenire a esiti analoghi a quelli richiamati in premessa, e in particolare al fine di introdurre, specificamente per tali casi, limiti più stringenti al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.*”

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 3 febbraio 2025, il Presidente del Tribunale di Modena, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

“Il 9.10.2024 è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Modena, sentenza di condanna a carico di Salvatore Montefusco. In data 9.1.2025, entro i termini di legge,

è stata depositata la relativa motivazione, che consta di 213 pagine [...]. Il Montefusco è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione nonché alle pene accessorie di legge. Lo stesso è stato ritenuto responsabile dei delitti di omicidio aggravato:

- 1. dall'essere una delle vittime legata al predetto da rapporto di coniugio;*
- 2. in quanto il delitto veniva commesso in presenza del minore Salvatore Montefusco Junior, figlio dell'imputato e di una delle vittime, all'epoca diciassettenne;*
- 3. ulteriormente aggravato ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p. per l'assorbimento del delitto di maltrattamenti in famiglia nel reato complesso circostanziato di omicidio ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p., in quanto integrato in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p.*

L'istruttoria, consistita nella escussione di 41 persone nella veste di testimoni e consulenti tecnici, ha permesso di accertare la ricorrenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., come integrato in condizione di reciprocità sia dall'imputato Montefusco che da entrambe le vittime [...]. Si riporta un passo della motivazione avente ad oggetto l'accertata ricorrenza dei maltrattamenti reciproci: "[...] Tutte le predette condotte agite reciprocamente da ciascuna parte in danno dell'altra, sono state obiettivamente lesive della integrità fisica del Montefusco e della sfera morale di tutti e tre soggetti; hanno indubitabilmente reso oltremodo dolorose per tutti gli abitanti della villa [...], le relazioni familiari; attraverso l'offesa del decoro e della dignità delle rispettive persone, hanno determinato quelle sofferenze morali e quello stato di soggezione reciproca e di completo svilimento ben descritti da tutte le testimonianze in atti. " Risulta altresì dagli atti che, a differenza delle due persone offese che non avevano mai denunciato di aver subito dall'imputato alcuna violenza fisica, il Montefusco era stato due volte aggredito dalle predette riportando lesioni personali refertate con attestazioni dei sanitari del pronto soccorso, ritualmente versate in atti, la cui integrazione veniva confermata dai testi escussi sul punto. Nella ipotesi di accertata reciprocità dei maltrattamenti, la Corte di Cassazione

aveva avuto modo di precisare, nel recente passato, come il reato ex art. 572 c.p. non ricorresse qualora le violenze, le offese e le umiliazioni fossero state reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cass. sez.6, n. 4935 del 23/1/2019, Rv. 274617). [...] La Corte di Assise, tuttavia, ha aderito al più recente e condivisibile arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, foriero di conseguenze deteriori per l'imputato avendone comportato la condanna per il predetto titolo, che, escludendo la fondatezza della dianzi esposta esegesi, riteneva configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso, analogo a quello che oggi ci occupa, in cui le condotte violente e vessatorie fossero poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, evidenziando come la norma incriminatrice non preveda il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti reciprocamente poste in essere. (Cassazione penale sez. III n. 12026 del 24/01/2020). E, per l'effetto, la Corte di Assise ha ritenuto il Montefusco responsabile, oltre che del duplice omicidio aggravato, altresì dei maltrattamenti nei confronti delle due parti offese, se pure integrati attraverso una sola quota parte delle vessazioni psichiche allo stesso addebitate al capo d) della epigrafe, e cioè quelle in effetti accertate. La Corte di Assise, indi, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 38402/2021 e ribadito con la sentenza 24/10/2023, n. 10592, ha riconosciuto nel caso di specie, la ricorrenza della aggravante speciale del delitto di omicidio volontario, ex art. 576 comma 1, n. 5 c.p., che comporta la pena dell'ergastolo [...]. Sono state escluse le aggravanti della premeditazione, quella dei motivi abietti e futili e quella di aver adoperato sevizie in quanto la Corte di Assise ha ritenuto non ricorrenti i presupposti di legge per il loro riconoscimento. La Corte di Assise ha poi ritenuto di concedere all'imputato le attenuanti c.d. generiche ex art. 62 bis c.p. attribuendo alle stesse pari valenza rispetto alle residue aggravanti contestate. Le attenuanti generiche sono state riconosciute in virtù della sostanziale incensuratezza

del prevenuto, che riporta sul casellario giudiziale di pertinenza una condanna per fatti di bancarotta integrati nell'anno 2016; per la confessione; per il buon contegno processuale; nonché per la peculiare situazione familiare, caratterizzata da maltrattamenti reciproci, nel cui contesto anche l'imputato è stato vessato e umiliato, come ben hanno rappresentato le prove raccolte in dibattimento, tra le quali si segnalano le dichiarazioni rese dall'unico testimone diretto e oculare degli accadimenti avvenuti tra le mura domestiche. [...] L'inciso relativo alla concessione delle attenuanti generiche equivalenti anche "in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato", è stato decontestualizzato dagli organi di stampa dalla complessiva struttura motivazionale, con l'esito di tradirne il reale significato che pure si evince in modo evidente dalla narrazione del paragrafo in cui esso risulta inserito. La predetta espressione indica che, a seguito dell'espletamento della intera istruttoria dibattimentale e segnatamente all'esito della escussione dei testi addotti, è emerso in modo "intellegibile" alla ragione umana, il contesto di disagio e sofferenza nel quale è maturato il proposito omicida, elemento che, pur ovviamente non costituendo in alcun modo neanche una parvenza di giustificazione dell'azione delittuosa, necessitava di essere considerato in punto di determinazione e di graduazione della pena. Tale contesto, come già indicato, si è concretizzato in tutta quella serie di condotte unilaterali e reciproche che, susseguitesi nel tempo e cumulativamente considerate, se pure non abbiano integrato la provocazione per il lampante difetto di proporzionalità tra offesa e difesa, hanno costituito un significativo fattore di determinazione della condotta criminosa integrata dall'imputato. La Corte Costituzionale, con la sentenza in data 30.10.2023 n. 197 pure citata nel corpo della motivazione Montefusco in correlazione con l'inciso soggetto a censura, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen., in tal senso

argomentando: “Non l’intensità della spinta psicologica è infatti decisiva ai fini del giudizio di minore colpevolezza, ma la valutazione in termini di umana comprensibilità delle ragioni che spingono il soggetto ad agire, seppure in maniera contraria alla legge penale”. Il predetto inciso utilizzato dalla Corte Costituzionale, lungi dall’intendersi quale espressione di una inclinazione del giudice a giustificare l’azione delittuosa, meramente descrive la possibilità per la ragione umana di “intelligere” i motivi e i meccanismi che abbiano condotto l’imputato a delinquere in ogni singolo caso di specie esaminato a fini processuali. Motivi e meccanismi su cui il giudice ha l’obbligo di indagare, onde appurarli e vagliarli al fine sia dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento, che della corretta applicazione dell’art. 133 c.p. che afferma come, nell’esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, si debba tener conto anche della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziali e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condanna contemporanea e susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Intendendosi per motivi a delinquere, secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, quelle cause psichiche, quei meccanismi psicologici, quelle ragioni, quelle spinte, quegli stimoli, in altri termini, quegli impulsi che hanno indotto, nei singoli casi di specie, i soggetti imputati, a delinquere”.

Tanto premesso sulla specifica vicenda giudiziaria, il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica è da tempo all’attenzione del legislatore, il quale ha costruito - specie negli ultimi anni - un solido impianto normativo, lavorando con continuità, pur nel succedersi delle diverse compagini governative, con la più ampia e trasversale convergenza politica.

Nonostante l'incessante impegno, i numeri di questo fenomeno continuano ad essere drammaticamente significativi, sintomo che le misure già esistenti non sono ancora sufficienti a prevenirlo e a contrastarlo in maniera adeguata.

Alla luce dell'aumento esponenziale dei numeri di questo fenomeno, questo Governo è intervenuto, con vigore e determinazione, approvando, in occasione della riunione del 7 marzo scorso del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge proposto dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per rispondere, in modo più ampio e sistematico, alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.

Il disegno di legge introduce la nuova fattispecie penale di femminicidio che viene sanzionata con la pena dell'ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità.

In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

Inoltre, il testo prevede: - l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso; - specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; - il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;

- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, l'applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari.

Il disegno di legge, interviene, altresì, sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso, mentre introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; rafforza, infine, gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023, ed introduce una disposizione di coordinamento che prevede l'estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all'articolo 575 contenuti nel codice penale.

In definitiva, questo Governo continuerà in questa direzione al fine di rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)